

A cura di Serena Pastore

# ISA: regime premiale

Categoria: **ISA**  
Sottocategoria: **Dichiarazione**

L'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 126200/2019 ha definito i livelli di affidabilità fiscale i quali consentono, ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, di accedere a specifici benefici premiali. Il comma 11 dell'articolo 9-bis del DL n. 50/2017, infatti, a seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione dei c.d. ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici "premiali".

In seguito l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare n° 17 del 2 agosto 2019 ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Con la circolare n°20 del 9 settembre 2019 è nuovamente intervenuta per fornire ulteriori delucidazioni attraverso la ricognizione e la raccolta sistematica delle risposte fornite in merito ad alcuni quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni in materia di ISA, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.


## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Beneficio premiale: aspetti IVA</b> .....	3
<b>Beneficio premiale: aspetti imposte redditi e IRAP</b> .....	5
<b>Beneficio premiale: le ritenute</b> .....	5
<b>Casi particolari</b> .....	5
<b>Chiarimenti Circolare n°20/2019</b> .....	7
<b>Riferimenti normativi</b> .....	8

**Premessa**

I nuovi “**Indici sintetici di affidabilità fiscale**”, attraverso una sintesi delle informazioni contabili ed extracontabili fornite dal contribuente, esprimono su una **scala da 1 a 10** il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al medesimo, anche al fine di **consentire** a quest’ultimo l’**accesso** ad una serie graduale di **benefici premiali**.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 10 maggio 2019 ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei predetti benefici.



La [Circolare 17/E](#) del 2 agosto 2019 e la Circolare 20/E del 9 settembre 2019 hanno fornito una serie di chiarimenti in ordine a quali crediti siano da ricomprendersi nel regime premiale, e con quali modalità debbano essere monitorate le maggiori soglie nell’ambito delle quali il contribuente virtuoso potrà porre in essere compensazioni in esonero di obbligo di apposizione del visto di conformità.



**NOTA BENE** – Per norma generale, ricordiamo che non possono essere effettuate compensazioni “orizzontali” (ovvero per tributi non appartenenti alla stessa famiglia) con modello F24 per importi superiori a 5.000 euro, in assenza di visto di conformità apposto sul dichiarativo dal quale il credito discende, oppure sottoscrizione dell’organo di controllo societario, se presente.

I contribuenti riconosciuti “virtuosi” in base all’indice di affidabilità fiscale, ovvero coloro che abbiano conseguito un punteggio almeno pari a 8, potranno, tuttavia, giovare di soglie più ampie:

- Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i **crediti IVA** fino a **50mila euro** all’anno. Il riferimento è all’IVA maturata sulla dichiarazione annuale Iva relativa al **periodo di imposta 2019**;

- Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i **crediti IVA infrannuali fino a 50mila euro** all'anno. Il riferimento è ai crediti maturati nei primi **tre trimestri del periodo di imposta 2020**, come emergenti dai modelli TR;
- Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per crediti fino a 20.000 euro maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed IRAP per il periodo di imposta 2018.

**Compensazione con modello F24 senza visto di conformità**

Tipologia credito	Limite	Periodo di imposta
<b>IVA annuale</b>	50.000 annui	2019
<b>IVA infrannuale</b>	50.000 annui	Primi 3 Trimestri 2020
<b>Redditi ed IRAP</b>	20.000	2018



**NOTA BENE** – L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

**Beneficio premiale: aspetti IVA**

Come già accennato, uno dei benefici premiali consiste nella possibilità di effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti Iva senza l'apposizione del visto di conformità entro **l'importo massimo di 50.000 euro**.

Tale possibilità riguarda sia il credito Iva annuale sia i crediti Iva infrannuali maturati nei primi tre trimestri dell'anno.

Se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità relativo ai dati dichiarati, con riferimento al periodo d'imposta 2018, almeno **pari ad 8**, potrà utilizzare liberamente:

- il credito **Iva annuale** senza visto a condizione che sia **maturato nel periodo d'imposta 2019**;
- i crediti **Iva TR** senza visto a condizione che siano **maturati nei primi tre trimestri dell'anno 2020**.

Pertanto, mentre il **credito Iva annuale** potrà iniziare ad essere **utilizzato dal 1° gennaio 2020**, i **crediti trimestrali** richiederanno la preventiva presentazione dell'apposito modello TR. Conseguentemente **la prima compensazione potrà essere effettuata con decorrenza dal 1° aprile 2020**.



**NOTA BENE** – La soglia di 50.000 euro è da considerarsi con riferimento **alla somma di tutti i crediti IVA che possono godere del beneficio, ovvero il credito emergente dalla dichiarazione IVA 2019 (in scadenza ad aprile 2020), più i crediti Iva infrannuali relativi ai primi tre trimestri del 2020, emergenti da Modello TR.** Pertanto, l'importo complessivo dell'esonero si riferisce alla richieste di compensazione che saranno effettuate nel corso dell'anno **2020**.

<b>Caso</b>	Un contribuente virtuoso (punteggio almeno pari ad 8), nella compilazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019, fa emergere un credito pari a 40.000 euro.
<b>Soluzione</b>	In tal caso, alla luce del risultato ISA, il credito non sarà soggetto ad obbligo di visto, e tuttavia sarà liberamente compensabile con il modello F24.

Occorrerà prestare la massima attenzione in caso di compresenza di modelli TR, perché il credito IVA rileva ai fini del visto per quanto effettivamente compensato, mentre il credito emergente da TR viene considerato "d'ufficio" come compensato con la presentazione del modello.

<b>Caso 1</b>	Un contribuente virtuoso (punteggio almeno pari ad 8), presenta dopo la dichiarazione IVA annuale relativa al 2019 (credito 40.000 euro) un modello TR relativo al 2020, che evidenzia un credito di 20.000 euro.
<b>Soluzione</b>	40.000 euro di credito annuale + 20.000 euro di credito da TR = <b>visto obbligatorio poiché si è superata la soglia dei 50.000 euro.</b>

<b>Caso 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprile 2020, presentazione dichiarazione IVA anno 2019, credito 40mila euro (no visto perché si rientra nei 50.000 previsti dal regime premiale).</li> <li>• Luglio 2020, presentazione modello TR II trimestre 2020, credito 20mila euro. Il contribuente rileva che dei 40.000 annuali sono stati compensati solo 15.000 euro, pertanto l'utilizzo effettivo della soglia è 20.000 euro (TR) + 15.000 euro (credito IVA annuale effettivamente compensato), quindi, no visto.</li> <li>• Settembre 2020, vengono utilizzati in compensazioni i residui 25.000 euro di credito IVA annuale.</li> </ul>
<b>Soluzione</b>	<b>In questo caso la soglia sarebbe stata indebitamente superata, poiché si avrebbe 40.000 di credito IVA annuale e 20.000 da TR.</b> Posto che il TR del II trimestre è già stato compensato senza visto, per compensare tutto il credito IVA residuo occorrerebbe presentare dichiarazione IVA integrativa, con apposizione di visto.



**NOTA BENE** – Visto l'arco temporale estremamente ampio, e la molteplicità dei tributi in gioco, il consiglio è quello di considerare ai fini del visto ogni credito destinato virtualmente alla compensazione come effettivamente compensato, eventualmente apponendo un visto che poi a posteriori si riveli inutile.

**Beneficio premiale: aspetti imposte redditi e IRAP**

Un ulteriore beneficio prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei **crediti di importo non superiore a "20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018"**.

**Il limite di 20.000 euro** può essere determinato **con riferimento a ciascun codice tributo**, cioè alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, così come in assenza di ISA o in presenza di un indice inferiore ad 8, vale la norma ordinaria che consente la compensazione in assenza di visto fino a 5.000 euro, intesi per tributo, e non come sommatoria di crediti di diversa natura. Il regime premiale, in sostanza, cambia la soglia ma non muta il meccanismo di fondo.

➤ *"In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore" al limite, "ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest'ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità".*

**Beneficio premiale: le ritenute**

Il visto di conformità deve essere apposto anche quando vengono compensati crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi a ritenute fiscali operate dal sostituto di imposta.

L'Agenzia, nella Circolare n° 17 del 2.08.2019 ha categoricamente precisato che il beneficio premiale è da intendersi con solo riferimento ai crediti relativi ad imposte dirette ed IRAP, **e non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta.**

La compensazione delle ritenute, pertanto, resta ancora ferma al tetto di 5.000 euro, oltre il quale occorre apposizione di visto, indipendentemente dal grado di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente.

**Casi particolari**

**Compresenza redditi di impresa e di lavoro autonomo**

In caso di compresenza di redditi di impresa e di lavoro autonomo l'accesso ai benefici premiali è consentito calcolando gli ISA relativi ad entrambe le categorie reddituali, ed il punteggio conseguito deve rientrare nella soglia premiale per entrambi gli ISA.

<b>Caso 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISA relativo al reddito di impresa fornisce, esito 7</li> <li>• quello relativo al lavoro autonomo, esito 9</li> </ul>
<b>Soluzione</b>	Il contribuente non avrà diritto ai "premi".

<b>Caso 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISA relativo al reddito di impresa, esito 8,1</li> <li>• quello di lavoro autonomo, esito 9</li> </ul>
<b>Soluzione</b>	<p>Posto che entrambi gli ISA forniscono esiti in "area premiale", varrà comunque la fascia più bassa. Il contribuente, quindi, avrà diritto ai benefici premiali previsti per i contribuenti che hanno un punteggio pari almeno ad 8, ma non avrà diritto a quelli previsti per i punteggi di 8,5 e 9, posto che l'ISA d'impresa, nel nostro esempio, ha valore inferiore.</p>

**Il contribuente esercita due attività e per una delle due attività non risulta approvato alcun ISA**

Qualora per l'attività di lavoro autonomo o di impresa non è stato approvato l'ISA, **a rilevare sarà l'unico ISA compilato**, ovvero quello relativo all'attività per la quale l'ISA è invece operativo. L'accesso ai benefici sarà dunque consentito, ovviamente sempre che l'unico ISA compilato dia un esito almeno pari ad 8.

**Il contribuente esercita due attività e, per una delle due, dichiara una causa di esclusione**

In questo caso non si tratta di ISA non approvato, bensì di ISA esistente ma che non viene compilato perché si rientra in una causa di esclusione.

<b>Caso</b>	<p>Un soggetto, esercente attività d'impresa da tempo, esercita anche attività di lavoro autonomo; si ipotizza che gli ISA siano stati approvati per entrambe le attività svolte, ma uno di essi non viene compilato in dipendenza di una condizione soggettiva del contribuente.</p>
<b>Soluzione</b>	<p>Indipendentemente dall'esito dell'ISA compilato, <b>il contribuente non potrà accedere ai benefici premiali di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale.</b></p>

**Il contribuente presenta il modello ISA per la sola acquisizione dati**

Occorre ricordare che vi sono alcuni ISA la cui compilazione è prevista ai soli fini dell'acquisizione dei dati necessari allo sviluppo futuro degli stessi.

Queste tipologie residuali di ISA, quindi, per l'esercizio 2018 non forniscono alcun esito: è obbligo del contribuente la sola compilazione del questionario.

<b>Caso</b>	<p>Un contribuente esercita attività di lavoro autonomo, con ISA approvato, ed anche attività di impresa con ISA ai soli fini di acquisizione dati. Il contribuente otterrà un punteggio dall'ISA relativo al lavoro autonomo, e dovrà anche compilare l'ISA relativo all'attività di impresa, ma quest'ultimo non restituirà alcun esito.</p>
<b>Soluzione</b>	<p><b>Indipendentemente dall'esito dell'ISA "completo" relativo al lavoro autonomo, il contribuente non potrà giovare del regime premiale poiché, come argomentato dall'Agenzia, "per la fruizione di tali benefici è necessario che lo specifico ISA risulti approvato con DM e applicato dal contribuente", e tale condizione non è rispettata con la mera compilazione dell'ISA ai soli fini di acquisizione dati.</b></p>

**Chiarimenti Circolare n°20/2019**

L’Agenzia con la Circolare n°20 del 9 settembre 2019 ha fornito, ai contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, ulteriori delucidazioni in merito ai benefici premiali.

Tra i benefici premiali previsti riscontriamo l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.



**NOTA BENE** - Tali crediti possono essere **utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati**, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA.



Pertanto, **il riconoscimento dei benefici premiali** a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all’ottenimento degli stessi **è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.**

In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i **dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.**

Nel momento in cui il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.

L’Amministrazione, inoltre, sottolinea che **l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento** (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

**Riepilogo chiarimenti Circolare n° 20**

<b>Impiego dei crediti</b>	<p>I crediti possono essere utilizzati in compensazione già <b>a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati</b>, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA.</p> <p>Ovviamente, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a 8;</li> </ul>
----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.</li> </ul>
<b>Dati inesatti</b>	<p>Qualora il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di <b>dati incompleti o inesatti</b> non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.</p> <p>L'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 5.000, <b>senza</b> che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto <b>visto di conformità</b>, comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della <b>sanzione</b> prevista nel caso di omesso versamento, <b>pari al 30% del credito indebitamente utilizzato</b> in compensazione), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al <b>recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati</b>.</p>
<b>Rimborsi</b>	<p><i>"L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020".</i></p> <p>Con tale precisazione l'Agenzia ha chiarito che <b>la soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, <b>si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno</b>, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l'apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d'imposta.</p>
<b>Doppia attività</b>	<p>Nel caso in cui il contribuente svolga <b>diverse attività</b>, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, <b>accede ai benefici</b> premiali purché, in relazione all'attività soggetta ad ISA, emerga un <b>punteggio di affidabilità</b> pari o superiore a <b>8</b>.</p>

#### Riferimenti normativi

- [DL n°50/2017](#);
- [Provvedimento prot. n°126200/2019](#);
- [Circolare 17/E/2019](#);
- [Circolare 20/E/2019](#).